



TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO

II SEZIONE CIVILE

Volontaria Giurisdizione

Il Giudice,

letto il ricorso depositato da Carmine, nato a

letta la relazione ex art. 9 comma 3 *bis* l. 3/2012, così come modificato con l.176/2020;
osserva quanto segue.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) si pone come il primo intervento normativo diretto a disciplinare l'insolvenza del debitore non fallibile (la "*rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*") conseguente ad un "*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" (art. 6 legge 3/12).

La Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, (recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, ha introdotto **importanti modifiche** alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. n. 3/2012, prevedendo una **semplificazione delle procedure** di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



Nella sua attuale formulazione, la disciplina normativa prevede un autonomo procedimento concorsuale (per esplicita anche se indiretta qualificazione contenuta nell'art. 6 1° comma l. n. 3/2012), riservato al **consumatore**¹, in assenza di alcune condizioni ostative², consistente in un piano diretto alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti, per la cui omologazione è sufficiente la positiva deliberazione del Tribunale, senza necessità di alcun consenso da parte dei creditori.

Il piano sembra quindi caratterizzato più che da profili negoziali, da penetranti tratti autoritativi, incongrui rispetto alle altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, tutte caratterizzate da un tendenziale ampliamento degli ambiti riservati all'iniziativa privata e da un parallelo arretramento dell'organo giurisdizionale.

La diversità strutturale si giustifica proprio per il *favor* del consumatore, meritevole di una tutela più incisiva in ragione della sua intrinseca fragilità contrattuale, che lo rende incapace di "contrattare" le condizioni di un accordo con il ceto creditorio. Questo, logicamente, giustifica la scelta del legislatore di escluderne la negozialità, incentrando la procedura intorno ad un atto unilaterale del debitore diretto esclusivamente all'organo giurisdizionale.

In questo contesto, evidentemente, il giudice assume un ruolo ed una funzione diversa, perché somma su di sé alle funzioni tipiche di sindacato esterno, anche quelle molto più penetranti, di sindacato interno di fattibilità economica del piano. Il raccordo tra il Tribunale, i creditori ed il consumatore è attuato dal gestore della crisi, organismo al quale è attribuito, nella struttura normativa, il ruolo di collaboratore del giudice, garante della procedura e, contestualmente, di assistenza al consumatore nella redazione del piano. All'organismo (o al professionista incaricato), ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, così come modificato con L. 176/2020, è rimessa la redazione di una relazione, che deve necessariamente contenere l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore; le motivazioni per le quali il debitore non riesca a far fronte alle obbligazioni assunte; il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata e consegnata dal consumatore a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura; l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile;

¹ La l. n. 176/2020 ha modificato la definizione di **consumatore** art. 6, lett. b, L. 3/2012: *"per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, VI del Titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

² **L'art. 7 L. 3/2012, così come modificato con L. 176/2020, fissa i limiti esterni** specificando che non possono usufruire della procedura coloro che sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012 o hanno già ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento; o hanno subito, per cause a loro imputabili, un provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento del piano o hanno presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale; **o hanno già beneficiato della esdebitazione per due volte; coloro che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; o hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, limitatamente all'accordo di composizione della crisi.**



Nel merito, il **piano del consumatore**, si fonda sulle previsioni di cui all'**art. 7 L. 3/2012, così come modificato con L. 176/2020** e, per l'effetto, deve necessariamente indicare le modalità ed i tempi di pagamento dei creditori, con l'indicazione delle eventuali garanzie, prevedendo il pagamento dei crediti impignorabili, il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione) o anche una moratoria fino a un anno dall'omologazione (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione)³.

Sotto il **profilo procedimentale**, il giudice deve preliminarmente verificare che il consumatore non sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse e che non abbia fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad una delle procedure disciplinate dalla stessa legge 3/2012 e non abbia subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di revoca, impugnazione o risoluzione dell'accordo.

Superato il vaglio di ammissibilità, il giudice è tenuto a verificare - preliminarmente, e salvo eventuali integrazioni da depositare nel termine perentorio fissato dal giudice - il contenuto e la completezza documentale del piano e, quindi, che la proposta contenga la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, con l'elenco di tutti i creditori e l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e l'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Con le modifiche introdotte dalla L. 176/2020, il Giudice è tenuto, altresì, a verificare che il debitore non abbia beneficiato della esdebitazione per più di due volte e che la situazione di sovraindebitamento nella quale versa, non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode; vieppiù che, limitatamente all'accordo di composizione della crisi, il Giudice deve verificare che il debitore non abbia commesso atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

L'art. 12 *bis*, novellato, indica dettagliatamente **le verifiche demandate al giudice** e, con esse, i profili condizionanti l'omologa: l'ammissibilità e la fattibilità del piano; l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili; risolve ogni contestazione in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Surrogandosi ai creditori, il giudice avrà quindi l'onere di operare quel giudizio prognostico sui margini di effettiva probabilità del verificarsi delle ipotesi di piano, sulla effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all'accordo omologato. Una valutazione che, per come si è detto, presuppone margini di

³ Con le modifiche apportate dalla L. 176/2020, è stato eliminato il riferimento al pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'I.V.A. e delle ritenute operate e non versate.



opinabilità e di errore e comporta l'assunzione di un rischio (comunque riversato sui creditori) in ordine ai (possibili) esiti infausti del piano. Valutazione che, tuttavia, per l'estromissione del ceto creditorio dall'iter procedimentale (se non nei limiti delle opposizioni), rimane sottratta al suo titolare ed affidata all'organo giurisdizionale.

L'omologa, tuttavia, è condizionata non solo alla valutazione di fattibilità del piano, ma anche alla più incisiva valutazione di **meritevolezza del debitore**, contrappeso alla mancanza di negoziabilità e tutela indiretta del principio generale di correttezza e, quindi, degli interessi del ceto creditorio. Tale valutazione, infatti, si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti.

Ciò non significa che, in sé, non siano rilevanti *“le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale”*⁴, ma solo che tali esigenze, legittimamente soddisfatte attraverso il ricorso al credito, non potranno di per sé giustificare la negligente assunzione del debito, quanto meno ai fini dell'applicazione di questa particolare procedura di composizione.



SITUAZIONE PERSONALE E PATRIMONIALE DEL RICORRENTE

Delineato, così, il quadro normativo di riferimento, con l'ausilio del professionista nominato dal Tribunale, ha chiesto - ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/ 2012, così come modificato con l. 176/2020 - l'omologa di un **piano del consumatore** evidenziando una oggettiva situazione di sovraindebitamento.

Appare preliminare, quindi, per come si è detto, ricostruire la consistenza (attiva e passiva) del patrimonio del debitore e la sua attuale condizione reddituale, che risulta essere la seguente:

- ✓ Il _____ è attualmente coniugato e convivente con la moglie, _____ dalla quale ha avuto due figli, entrambi studenti. L'ultimo figlio è affetto da gravi patologie cliniche che necessitano di costanti cure mediche;
- ✓ è stato coniugato in prime nozze con _____ dalla quale ha avuto il primo figlio. Ai sensi e per gli effetti del provvedimento emesso dal Tribunale di Bari I Sez. Civ. R.G. n. 5675/92, risulta che _____ Carmine corrisponde un

⁴ Cass. Civ. n. 1869/16



assegno mensile di mantenimento in favore del figlio per la somma complessiva di € 309,80, come può evincersi dalle buste paga consegnate agli atti;

- ✓ dipendente presso l'Azienda Sanitaria Locale di Avellino 2, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, percepisce uno stipendio medio netto mensile di circa € 1.330,55, al momento, l'unica fonte economica di sostentamento della famiglia. Vieppiù che, il ricorrente ha la necessità di circa € 1.213,18 mensili per il sostentamento del nucleo familiare, in quanto il debitore ritiene di poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare con tale importo, così come confermato dallo stesso professionista nominato;
- ✓ in riferimento al patrimonio immobiliare dell'istante, giova osservare che: egli ha ereditato fabbricati e terreni dalla defunta madre, come da successione depositata agli atti e come riscontrato dal professionista incaricato, con visure dell'agenzia del Territorio. I beni sono così composti: n. 1 immobile, adibito ad abitazione coniugale, valutato dal Consulente per € 30.000,00; è, altresì, proprietario di n. 2 immobili, "*abitazioni popolari*", siti in Montaguto (AV), che, da visura catastale, risultano "*collabenti*" e, per l'effetto, il perito ha valutato solo il valore del terreno per complessivi € 10.000,00; ancora, è proprietario di terreni Agricoli, siti in Bovino (FG), il cui valore, secondo i criteri OMI, è pari alla somma complessiva di € 8.400,00.

La complessiva esposizione debitoria del sig. risulta essere la seguente:

1. "**Fiditalia spa**": è stato aperto il prestito finalizzato (che di fatto è servito per l'acquisto dell'autovettura) n. 0010273058572890 accordato il 18.01.2017, da rimborsare con 60 rate mensili dell'importo di da € 186,00;
2. "**Deutsche Bank spa**": vi è il prestito personale con codice n. 006108346200, accordato il 13.09.2016 da restituire con 84 rate mensili dell'importo di € 312,00. Di queste non risultano pagate rate da gennaio 2018;
3. "**Italcredi s.p.a**": risulta la cessione del quinto dello stipendio iniziato in data 30.04.2017 con codice rapporto n.6416300262522, che prevede un rimborso in 120 rate mensili di €160,00. Per tale posizione non risultano ritardi;
4. **Compensi professionisti**: € 4.617,00.

Il sig. ha contratto debiti per la complessiva somma di Euro **38.103,14**, così distinta, come riferita ad ogni singolo creditore:

Prot	Creditori	Importo totale	Cred . prededucibili	Cred. Privilegiati	Cred. Chirografari
1.	ITAL CREDI SPA	€ 12.752,00			€ 12.752,00
2.	DEUTSCHE BANK SPA	€ 18.761,56			€ 18.761,56



3.	ITAL FIDI	€ 6.589,58			€ 6.589,58
4.	PROFESSIONISTI PROCEDURA	€ 4.617,60	€ 4.617,60		
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 42.720,64			€ 38.103,14



IL PIANO

Il **piano proposto**, formulato ai sensi dell'art. 12/bis della legge n. 3/2012 così come modificato con l. 176/2020, prevede la soddisfazione dei singoli creditori nei termini che seguono:

- il pagamento integrale delle spese della procedura per complessivi € 4.617,00 (compenso di € 2.000,00 più oneri per legge per l'Avvocato ed € 2.000 più oneri per il Professionista incaricato);
- il pagamento parziale, nella percentuale stimata di circa il 33 %, dei residui creditori, tutti in grado chirografario.

Il consumatore, per ottemperare alle proprie obbligazioni al fine del pagamento dei debiti chirografari assunti, propone ai creditori un piano di ristrutturazione a saldo e stralcio, per un importo di complessivi € 12.574,04 pari al 33% dei debiti accumulati, da restituire in 5 anni, con la falcidia pari al 67%, in ossequio al disposto di cui all'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012, così come modificato con l. 176/2020⁵.

Tale risultato è ottenuto anche in base alla quota di stipendio con la quale concretamente il può assolvere ai suoi debiti.

Per quanto riguarda i pagamenti ed i tempi di rientro, calcolato il reddito mensile disponibile, al netto di quanto occorre per il sostentamento proprio e della propria famiglia, non tenendo più conto della cessione del quinto dello stipendio con Italcredì S.p.A., per quanto si dirà in seguito, al fine del rispetto della “*par condicio creditorum*”, si è proposta l'interruzione delle rate mensili detratte in busta paga che l'istituto continua a trattenere fino alla data odierna.

Pertanto si ipotizza un rientro, come da “Piano del Consumatore”, di seguito riportato:

- ai creditori prededucibili per le spese di procedura è previsto il pagamento per un

⁵ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1-bis l. 3/2013, così come modificato con l. 176/2020: “La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo”.



importo complessivo di € 4.617,60;

- ai creditori chirografari è previsto il pagamento dopo aver soddisfatto i creditori prededucibili, con riparti semestrali nella percentuale stimata del 33%, come da piano di rientro:

Progr	PRESTITI	TOTALE	imputato al 33%	Rata Mensile	rata semestrale
1)	ITALCREDIT	€ 12.752,00	€ 4.208,16	€ 92,82	€ 556,95
2)	DEUTSCHE BANK SPA	€ 18.761,56	€ 6.191,31	€ 136,57	€ 819,41
3)	ITAL FIDI	€ 6.589,58	€ 2.174,56	€ 47,97	€ 287,80
	TOTALE FINANZIARIE	€ 38.103,14	€ 12.574,04	€ 277,36	€ 1.664,16

La rata mensile prevista è di € **277,36**, per complessivi 3 anni e 10 mesi, per un totale di 46 rate, fino al raggiungimento della copertura del debito di € **12.574,03**, per soddisfare i creditori chirografari al 33% con versamenti semestrali, oltre il compenso prededucibile dei professionisti.

LE VALUTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Al piano è stato allegata la relazione del professionista nominato dal Tribunale dalla quale è dato desumere che il ricorrente *“è dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino 1, come operatore Socio-Sanitario, ma che per motivi di salute non può più svolgere il proprio lavoro presso i reparti. ma in ufficio. Il Sig. è attualmente coniugato con la Sig. ra dalla quale ha avuto 2 figli, che, come da lui stesso dichiarato, sono entrambi studenti. Purtroppo l’ultimo figlio soffre di gravi patologie cliniche, tanto che ha bisogno di costanti cure mediche. La Sig.ra moglie del per le difficoltà fisiche del ragazzo, si deve dedicare integralmente ad accudire il figlio minore. Il Sig. ha chiesto e ottenuto il riconoscimento della L.104/92, fruendo dei relativi permessi retribuiti, per poter accompagnare il figlio presso i centri di assistenza sanitaria che erogano le cure mediche di cui il ragazzo necessita. Il Sig. Carmine si è sposato in prime nozze con la Sig. dalla quale ha avuto il primo figlio Ai sensi e per gli effetti del provvedimento del Tribunale di Bari I Sez. Civ. R.G. n. 5675/92, risulta che il Sig. deve corrispondere mensilmente la somma complessiva di € 309,80 a titolo di mantenimento. Attualmente percepisce uno stipendio medio lordo mensile di circa 1.802,91 che al netto, della cessione del quinto, e assegni al figlio e primo coniuge risulta ammontare a circa € 1.333,05 [ndr. correzione di refuso da errore materiale]; questa costituisce, al momento, l’unica fonte economica di sostentamento della famiglia. Il Sig. a causa dei problemi di salute, non può più svolgere il suo lavoro nei reparti, impedendogli, di fatto, la possibilità di effettuare eventuali prestazioni straordinarie, utili a incrementare sensibilmente lo stipendio mensile. Il patrimonio attivo del Sig. consiste per i beni in un’autovettura Renault Clio,*



comperata nel gennaio del 2017, con finanziamento di Fiditalia, in quanto è necessaria agli spostamenti per le terapie a cui deve sottoporsi l'ultimo figlio. Nel febbraio del 2015 è venuta a mancare la madre del Sig. che garantiva aiuto economico alla medesima famiglia del figlio, lasciando all'unico figlio Carmine tre immobili in provincia di Avellino e terreni in provincia di Foggia."

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel piano del Consumatore, il gestore della crisi ha ritenuto sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di rientro che preveda il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 33% del loro credito ed il pagamento dei creditori prededucibili nella misura del 100% del loro credito. Il debitore provvederà al pagamento subito dopo l'avvenuta omologazione.

Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore. Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato **eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano** rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012.



L'OMOLOGABILITÀ DEL PIANO

In conclusione, il piano, come attestato dal professionista designato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente. Alla luce della valutazione comparativa effettuata (non più richiesta dalla novella legislativa) risulta, in ogni caso, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che, alla luce delle condivisibili deduzioni del professionista (cfr. note di udienza del 12.01.2021), risulta meno vantaggiosa per il ceto creditorio, alla luce del disposto dell'art. 14 *undecies* ed ai conseguenti limiti di acquisizione dei beni successivi.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno ribadire che i beni di proprietà del proponente sono costituiti: n. 1 immobile, adibito ad abitazione coniugale, valutato dal Consulente per € 30.000,00; n. 2 immobili, "abitazioni popolari", siti in che, da visura catastale, risultano "collabenti" e, per l'effetto, il Perito ha valutato solo il valore del terreno per complessivi € 10.000,00; terreni agricoli, siti in), il cui valore, secondo i criteri OMI, è pari alla somma complessiva di € 8.400,00.

In ultima analisi, quindi, *"l'ammontare dell'attivo offerto nel Piano del Consumatore, come in precedenza descritto, subordinatamente all'omologazione - appare superiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni di proprietà del debitore"*.



Il piano, peraltro, come già visto, risulta oggettivamente fattibile alla luce delle condivisibili argomentazioni evidenziate dal professionista.

a) Della cessione del quinto dello stipendio

Tanto premesso, va rilevato, che nel caso di specie risultano insussistenti le doglianze rappresentate, in atti, dal Italcresi spa, con conseguente non opponibilità al procedimento della cessione del quinto dello stipendio del soggetto istante.

Preliminarmente, va ricordato che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, atteso che lo stesso sorge soltanto nel momento in cui il lavoratore matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio (cfr. Trib. Napoli Nord 18.05.2018)

Inoltre, come ha ampiamente chiarito la giurisprudenza di merito, la procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, per cui il medesimo effetto sospensivo e, con l'omologazione, risolutivo, si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio.

La natura concorsuale della procedura, volta alla totale ristrutturazione della situazione debitoria dell'istante - così evitando che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza - induce a ritenere applicabili le disposizioni dettate in materia di fallimento al fine di garantire *la par condicio creditorum*, sì che *“il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che risulti impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, poiché l'esecuzione forzata non è ancora per lui terminata”* (cfr. Trib di Grosseto 11.11.2019). Ed invero, la norma di cui all'art. 12 ter L.3/12 stabilisce che *“dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali”*.

Pertanto, opinare diversamente, ritenendo, cioè, che il piano del consumatore non sia idoneo ad incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe vanificare l'efficacia dello strumento previsto dalla l. 3/2012, la cui finalità è quella di consentire al debitore di definire la sua totale esposizione debitoria, come desumibile dall'art. 7 l. 3/2012, modificato con l. 176/2020, laddove viene utilizzata l'espressione *“il debitore in stato di sovraindebitamento”*, con evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione.

Va, altresì, rilevato che già con l'emendamento inserito nel D.L. 137/2020 (convertito in L. 176/2020), è stato considerevolmente modificato il testo di legge 3/2012, secondo cui, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente, è stato previsto, ai sensi dell'art. 8 comma 1-bis, che i contratti di cessione di crediti futuri (stipendio, pensione, TFR) possono esser risolti con l'omologazione dell'accordo o del piano del consumatore e che le relative somme possono così entrare a far parte della



massa attiva della procedura, sussistendo sempre la possibilità che, il debito, già oggetto di soddisfacimento attraverso la cessione, possa essere falciato nell'ambito del piano o dell'accordo.

b) Dell'opposizione della finanziaria, ex art 12 bis, 3 bis L. 3/12

Il gestore, così come richiesto dal novellato art. 8 L. 3/2012, ha attestato la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Sul punto risulta rilevante la circostanza che, nella vigenza della previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all'istituto di credito, le banche (o gli istituti parificati) abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante (cfr. Tribunale di Napoli Nord 18.05.2018).

Invero, l'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, letto in combinato disposto con il modificato art. 12 bis l. 3/2012, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd **merito creditizio** del consumatore, non potendo successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Pertanto, nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista *ope legis* la necessaria **consulenza finanziaria dell'intermediario** che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

Esiste, peraltro, una chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito in violazione del merito creditizio, di cui si trova forte espressione nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e della Insolvenza, nelle norme che non consentono all'incauto finanziatore di proporre opposizione all'omologa e, successivamente, reclamo contro l'omologa del piano (cfr. artt. 68, co. 3, e 69, co 2, C.d.C.) o dell'accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, C.d.C.), qualora i motivi dell'opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato⁶.

Spicca, sia con riferimento all'accordo che al piano, la previsione innovativa (applicabile al caso di specie) della figura del "**creditore processualmente sanzionato**". Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune **sanzioni processuali**: egli, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

⁶ Le suddette disposizioni normative hanno trovato immediata applicazione grazie alla L. 176/2020 che ha introdotto il comma 3 ter all'art 12 (relativo all'omologazione dell'accordo) e il 3 bis all'art 12 bis L. 3/12 (relativo all'omologazione del piano).



Il rigore normativo in esame si applica al caso di specie se, come rilevato dal gestore *“la Italcredi s.p.a., dopo l’istruttoria della pratica di finanziamento, aveva tutte le informazioni necessarie per le valutazioni del rischio dell’ulteriore prestito ... successivo ai prestiti concessi ed ancora in corso di ammortamento, dalla Deutsche Bank s.p.a. e dalla Fidelity s.p.a., nonostante la trattenuta degli alimenti da corrispondere al figlio”* (cfr. in tal senso tenore letterale note per l’udienza del 12.01.2021).

Ciò dimostra che la Italcredi s.p.a. fosse già a conoscenza della esposizione debitoria del
come del resto riconosciuto dalla stessa società finanziaria a pag. 2 della memoria in atti, dove è dato leggere, con aperto valore confessorio che: *“da settembre 2016 ad aprile 2017, cioè in 8 mesi, l’istante ottiene tre finanziamenti dei quali, quello di Italcredi spa, ammonta ad euro 13.112,00”*.

Pertanto applicato l’art. 12 bis, 3 bis, L.3/2012, come novellato dalla L. 176/2020, dei motivi di opposizione svolti da Italcredi s.p.a. non deve tenersi conto (neppure, quindi, in relazione a quanto eccepito in qualità di cessionario del V° dello stipendio dell’istante, in merito alla mancata *“meritevolezza”* del piano predisposto dall’OCC), avendo la finanziaria colpevolmente concorso alla determinazione dell’aggravamento dell’esposizione debitoria del consumatore istante.

c) *Della meritevolezza*

Alcuna condizione ostativa alla omologa di cui all’art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012, così come modificato dal legislatore riformista, ricorre atteso che il giudice, verificate l’ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni contestazione in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, è tenuto all’omologazione del piano.

La legge in commento, infatti, ha dato un nuovo assetto all’omologazione del piano, **esaltando**, in chiave diversa, il **requisito** della **meritevolezza** e chiarendo che essa vada inquadrata *“nell’assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”*.

Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l’accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia *“determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Si è così passati dall’assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza), richiesta per l’omologa prima della riforma, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell’omologa del piano, con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore.



Ciò posto, nel caso che ci occupa e sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi (cfr. note per l'udienza del 12.01.2021), l'istante, nel rispetto degli artt. 7, 8, e 9 L. 3/2012, così come novellati, ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini della omologazione del piano.

Infatti, buona parte dell'indebitamento complessivo del ricorrente è stato posto in essere quando il debitore-consumatore, ai fini della propria capacità economica, contava sul contributo della madre convivente, titolare di pensione.

L'istante è dovuto ricorrere a finanziamenti di terzi per cercare di ottemperare alle spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia e delle cure mediche del figlio minore con gravi patologie cliniche, cui solo lui poteva economicamente attendere, in quanto la moglie era impossibilitata a procurarsi un lavoro, dovendo provvedere alle cure materiali e all'assistenza, psico-fisica, continua del figlio.

Inoltre il non ha potuto adempiere alle obbligazioni assunte in considerazione del fatto che:

- il suo precario stato di salute ha reso impossibile l'incremento dello stipendio attraverso emolumenti derivanti da prestazioni straordinarie;
- era tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del primo figlio, nato in costanza del primo matrimonio, attesa la non autosufficienza economica di costui;
- in ultimo, vi fossero gravi difficoltà a locare gli immobili ereditati, dalla defunta madre, stanti le pessime condizione nelle quali versavano (cfr. in tal senso conclusioni del gestore).

Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni fin qui riportate, va escluso che l'istante, all'atto della stipulazione dei contratti di finanziamento abbia determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, stante l'evidente stato di necessità, nell'assoluta assenza di atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui esposte, il piano, così come strutturato, merita di essere omologato, nei termini innanzi esposti.

PQM

omologa il piano del consumatore predisposto da Carmine, assistito ai sensi dell'art. 15 delle l. 3/2012 dalla dott.ssa , professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, disponendo che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/12, così come modificato con L. 176/2020;



dispone che il presente piano sia pubblicato sul sito “astegiudiziarie.it”;

dispone che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente;

riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all’Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Benevento, 26 gennaio 2021

Il Giudice

Dr Michele Monteleone

**Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
- in tirocinio formativo.*

